

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
PER I MERCATI COMUNALI COPERTI
PER LA VENDITA AL PUBBLICO**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 23 febbraio 1959
e successive modificazioni ed integrazioni**

Milano

Comune
di MilanoSettore Autorizzazioni Commerciali
Ufficio Mercati Comunali Coperti

Regolamento per i mercati comunali coperti per la vendita al pubblico

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
23 02 1959 Atti n. 4362/1376/59 Annona, approvata
dalla G.P.A. il 19 05 1959 n. 5110 Atti 2339 Divisione 3^a
della Prefettura di Milano

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
9 giugno 1969 Atti n. 124039/2048/69 Annona,
approvata dalla G.P.A. il 19 09 1969 n. 13984 Atti n.
7629 Divisione 3^a della Prefettura di Milano

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del
26/03/2002 P.G. 00171 450 2002

ART. 1

Il Comune di Milano costruisce ed esercita nel proprio territorio, con diritto di privativa, Mercati comunali coperti per la vendita al minuto di derrate alimentari e di altri generi di largo consumo, a' sensi degli articoli 1 e 15 del T.U. approvato con R.D. ottobre 1925, n.2578.

ART. 2

I Mercati comunali coperti sono pubblici stabilimenti dotati di posteggi per la vendita al minuto dei generi di cui al precedente art. 1 .

Tali posteggi sono concessi, di regola, in gestione a commercianti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il concessionario di posteggio è, ad ogni effetto, considerato come incaricato di una attività di interesse pubblico direttamente controllata dall'Autorità Comunale.

ART. 3

All'esercizio dei mercati comunali coperti provvede il Comune a mezzo del Settore Autorizzazioni Commerciali che ne cura la vigilanza, la disciplina, la polizia annonaria, il controllo igienico-sanitario, il rispetto delle leggi, dei regolamenti generali e locali, delle ordinanze sindacali e di ogni altro provvedimento disposto al riguardo dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Al dirigente dei mercati comunali coperti sono demandati i seguenti compiti:

1. sovrintendere al buon andamento dei mercati stessi, controllando l'efficienza ed il funzionamento;
2. di ispezionare i posteggi e verificare che le derrate ed i generi esposti rispondano ai requisiti di piena e corretta commerciabilità;
3. di disporre per il prelievo di campioni della merce detenuta nei posteggi, anche se non esposta per la vendita, al fine di provvedere ai necessari accertamenti;
4. proporre le sanzioni di carattere disciplinare e in caso di urgenza, disporre per la eliminazione delle cause che possono turbare il buon andamento del mercato riferendone immediatamente al Settore Autorizzazioni Commerciali.

ART. 5

La ricerca e l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta, oltrechè al dirigente dei mercati comunali coperti, ai sanitari e agli agenti comunali e funzionari del Settore Autorizzazioni Commerciali a tale scopo designati dal Sindaco.

Spetta altresì a tutti i suddetti funzionari ed agenti la ricerca e l'accertamento delle violazioni alle norme di legge e regolamenti generali vigenti nella materia contemplata dal presente regolamento.

A tale scopo, nei limiti del servizio e delle attribuzioni loro conferite, essi sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,

ai sensi dell'art.221 - terzo comma, del Codice di procedura penale.

Il Sindaco, rilascerà ai medesimi documenti di riconoscimento da cui risultino le loro qualità.

ART. 6

Presso il Settore Autorizzazioni Commerciali è istituita una Commissione col compito di dare parere sulle questioni concernenti i Mercati Comunali Coperti e lo svolgimento dei relativi servizi.

Essa è composta dai seguenti membri:

- a) Assessore del Settore Autorizzazioni Commerciali che la presiede;
- b) Direttore del Settore Autorizzazioni Commerciali;
- c) Dirigente dei Mercati Comunali Coperti;
- d) due concessionari di posteggio;
- e) un rappresentante di Ente Cooperativistico;
- f) un Consigliere Comunale, in rappresentanza dei consumatori, nominato dal Sindaco.

I membri di cui alle lettere d), e), sono nominati dal Sindaco su terne proposte dalle Associazioni maggiormente rappresentative.

Un funzionario del Settore Autorizzazioni Commerciali funge da segretario e redige i verbali delle sedute.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si presenti la necessità, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

E' in facoltà del Presidente di far partecipare ai lavori della Commissione i Direttori dei Mercati comunali all'ingrosso ed i Sanitari anonari ed altri esperti.

ART. 7

I posteggi di vendita sono gestiti per concessione del Comune secondo le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e le condizioni speciali contenute negli atti di concessione.

In ciascun posteggio sono vendute le derrate ed i generi specificati nell'atto di concessione.

Le assegnazioni sono deliberate dalla Giunta Municipale, delegata a mente dell'art. 26 n. 3 del R.D. 30.12.1923, n. 2839, sentita la Commissione di cui all'art. 6.

Le concessioni hanno la durata stabilita negli atti di assegnazione e cessano alla loro scadenza, ove non siano intervenuti espliciti rinnovi.

ART. 8

C.C. 28.11.1972 N. 22616/73 - P.G.

Comitato Regionale di Controllo 20.12.1973.

Le concessioni dei posteggi sono personali e vengono, di regola, accordate ad imprese individuali.

Possono essere accordate anche a Società Commerciali, a Cooperative ed Enti di altro genere legalmente riconosciuti, e, in via prioritaria, a forme associative tra operatori commerciali in numero non inferiore a cinque.

I rappresentanti delle Società, Cooperative ed Enti, designati come tali nell'atto di concessione, sono responsabili, solidalmente con i propri rappresentanti, delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune. Essi rispondono inoltre personalmente per le infrazioni al presente Regolamento e per l'inosservanza alle condizioni speciali degli atti di concessione.

Le conseguenze amministrative delle infrazioni e delle inottemperanze accertate nei confronti dei rappresentanti, colpiscono, comunque, le Società, Cooperative ed Enti rappresentanti, che ne sono solidamente responsabili.

ART. 9

C.C. 28.11.1973 N.226347/73 P.G.

Comitato Regionale di Controllo 20.12.1973.

Nessuno può essere titolare di più di due posteggi nei Mercati Comunali Coperti e non mai più di uno nel medesimo Mercato. Del pari non possono essere concessi cumulativamente più di due posteggi a persone tra loro coniugate o unite da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado di adozione e affiliazione, qualora appartengono allo stesso nucleo familiare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle concessioni di posteggi per la vendita di carni congelate.

In concorso di particolari situazioni e comunque di circostanze che consentano di potenziare l'efficienza del singolo mercato, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, potrà deliberare anche in deroga alla presente norma.

ART. 10

Le concessioni di posteggi sono accordate a cittadini residenti in Milano, nel godimento dei diritti civili, di buona condotta, che non si trovino in una delle condizioni di incapacità ed incompatibilità previste dall'art.8 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D.

3 marzo 1943 n.383, e che forniscono prova di competenza commerciale e di solidità economica.

Le Società commerciali, le Cooperative e gli Enti legalmente riconosciuti, dovranno avere la loro sede, principale o secondaria, con rappresentanza stabile in Milano.

I rappresentanti delle Società, Cooperative ed Enti e le persone fisiche delegate alla gestione di posteggi, debbono possedere requisiti richiesti ai titolari di imprese individuali.

ART. 11

La gestione dei posteggi deve essere svolta personalmente dai concessionari.

Gli imprenditori individuali potranno farsi coadiuvare da familiari o da dipendenti regolarmente assunti.

I rappresentanti o delegati di Società, Cooperative od Enti potranno farsi coadiuvare da soci o da dipendenti.

In ogni posteggio dovrà essere permanentemente conservata la documentazione comprovante la qualità di coadiutori.

In caso di malattia o di speciali situazioni, da valutarsi dalla Autorità Municipale, può essere autorizzata la temporanea sostituzione dei titolari con persone previamente riconosciute idonee.

L'assenza ingiustificata dei titolari e la presenza di persone non autorizzate nei posteggi, danno luogo alle sanzioni previste dall'art.27.

ART. 12

I canoni di concessione sono stabiliti dalla Giunta Comunale in relazione all'importanza, ubicazione e superficie dei posteggi e sono corrisposti in rate trimestrali anticipate entro i primi cinque giorni di ogni trimestre.

A garanzia della regolare gestione dei posteggi il concessionario deve, inoltre costituire presso la Cassa Civica un deposito cauzionale pari ad una trimestralità del corrispettivo annuo di concessione.

La cessazione della concessione anteriormente alla scadenza non dà diritto al rimborso dei canoni corrisposti.

ART. 13

La concessione non può in alcun caso formare oggetto di cessione o subconcessione, pena la immediata decadenza.

In caso di cessione della proprietà dell'azienda, l'Amministrazione Comunale può accordare la concessione al nuovo titolare, indicato dal cedente, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento e secondo le disposizioni sotto riportate:

Il trasferimento della concessione al nuovo titolare non può avere luogo prima che siano trascorsi 15 anni dall'emanazione della stessa da parte del Comune, salvo che il cedente l'azienda si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbia compiuto sessanta anni di età;
- b) sia permanentemente inabile al lavoro o affetto da malattie che, a giudizio dei componenti

Organi Municipali, arrechino pregiudizio all'esercizio dell'attività propria di ciascun operatore;

- c) si trovi, per gravi ed eccezionali motivi di ordine personale, nella impossibilità di continuare una proficua gestione dell'attività sicchè possa derivarne pregiudizio all'attività del complesso comunale.

In caso di accoglimento della domanda di trasferimento della concessione a favore di terzi, al cedente non potranno più essere concessi posteggi nei Mercati Comunali Coperti.

ART. 13 bis

Non sono soggetti alle norme di cui agli articoli 9 e 13 i posteggi siti nei Mercati Comunali Coperti, costruiti a spese degli operatori, fino alla data del completo riscatto da parte del Comune, salvo il fatto che la concessione al nuovo titolare, indicato dal cedente, non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in funzione dei Mercati stessi.

ART. 14

Nella parte anteriore del banco di vendita di ciascun posteggio deve essere applicata una targa, di formato e tipo approvato dalla Autorità Comunale, con l'indicazione della ditta, ragione sociale o denominazione dell'Ente concessionario.

ART.15

I posteggi dovranno essere occupati soltanto con le derrate e le attrezzature necessarie alla manipolazione ed alla vendita dei generi autorizzati.

ART. 16

L'orario di apertura al pubblico dei Mercati comunali sarà stabilito a seconda delle stagioni.

I concessionari e i loro coadiutori potranno accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico e trattenersi sino ad un'ora dopo la cessazione delle vendite per le operazioni inerenti ai posteggi loro accordati.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno può rimanere nei posteggi senza apposito permesso.

ART. 17

Il Comune non assume responsabilità per danni sofferti, per deperimenti o ammanchi di merci, attrezzature ed oggetti personali del concessionario, loro coadiutori o sostituti, ai quali incomberà il risarcimento al Comune dei danni che essi abbiano comunque ad arrecare.

ART. 18

Nei casi di cessazione della concessione per qualsiasi motivo, i posteggi dovranno essere riconsegnati liberi di persone e cose di proprietà del concessionario, ed in perfetto stato di manutenzione, nel termine che sarà fissato.

In caso di ritardata consegna, l'Autorità Municipale, previa diffida, procederà allo sgombero d'ufficio a mezzo di agenti comunali ed a spese dei cessati concessionari con l'assistenza, ove occorra, della forza pubblica.

ART. 19

I concessionari, oltre che curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge, di regolamento, delle ordinanze sindacali sulla disciplina del commercio esercitato e dell'atto di concessione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni particolari

- a) all'ora stabilita per l'apertura del mercato al pubblico il posteggio deve essere in condizioni di dare inizio alle vendite. Il personale addetto deve indossare un idoneo e decoroso camiciotto o vestaglia, pulito ed abbottonato. La foggia e il colore potranno essere stabiliti dall'Autorità Comunale;
- b) i generi di vendita debbono essere in ottimo stato di conservazione e di pulizia, adeguatamente collocati all'interno del posteggio, sul banco e nel retro, presentati convenientemente ed in modo da rendere agevoli e sollecite le operazioni di vendita; è vietato appendere o collocare all'esterno del posteggio derrate, recipienti ed altre attrezzature di qualsiasi natura;
- c) il prezzo di vendita dovrà risultare da apposito cartellino applicato ad ogni genere con chiara indicazione della qualità;
- d) l'atto di concessione e le licenze richieste dalla legge per l'esercizio del commercio autorizzato

- devono essere esposte nel posteggio in modo visibile al pubblico;
- e) nei posteggi non devono essere conservati materiali estranei all'esercizio del commercio;
 - f) le derrate devono essere esposte ordinatamente e senza artifici;
 - g) gli strumenti di pesatura, devono essere mantenuti perfettamente registrati, puliti e disposti in modo da consentire il controllo della pesatura da parte degli acquirenti;
 - h) gli addetti alle vendite devono usare , in ogni occasione, modi garbati, e non possono rifiutare la merce esposta in vendita anche se richiesta in quantità limitata.

ART. 20

E' vietato ai concessionari dei posteggi e loro coadiutori di ingombrare i luoghi di passaggio e comunque di ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico, di distribuire stampati, fogli volanti ed altri oggetti, di affiggere stampati o manifesti non autorizzati dall'Autorità Comunale, di attirare i compratori con grida, di gettare derrate o qualsiasi altro oggetto sui luoghi di passaggio, ed in genere tutto quanto possa compromettere e menomare l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato.

Non devono essere tenuti nei posteggi tabelle o cartelli diversi da quelli prescritti dalla legge e dall'Autorità Comunale. Non è permessa la distribuzione di regali o forme reclamistiche che non siano state autorizzate dall'Autorità Comunale stessa.

ART. 21

Il Sindaco può fissare le modalità ed i prezzi massimi di vendita di tutti o taluni generi ammessi alla vendita, sia con listini periodici che con determinazioni particolari.

In ogni caso i prezzi di vendita delle derrate ed altri generi debbono essere inferiori almeno del 5% di quelli praticati nei negozi per generi di uguale tipo e qualità.

I concessionari sono tenuti ad esibire al personale comunale appositamente incaricato a sensi degli artt. 4 e 5) del presente Regolamento, i documenti di acquisto delle merci poste in vendita.

ART. 22

E' vietato tenere nei posteggi materiali infiammabili che non formino oggetto del commercio autorizzato, accendere fuochi nell'interno o nelle adiacenze del mercato.

E' pure fatto divieto ai concessionari di effettuare nuove derivazioni di energia elettrica od attacchi agli impianti esistenti per aggiunta di lampade, funzionamento di apparecchiature senza autorizzazione dell'Autorità Comunale che ne determinerà modalità e compensi.

E' fatto altresì divieto ai concessionari di procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza aver ottenuto preventivo assenso delle Autorità Comunali.

L'Autorità Municipale può ordinare l'esecuzione di opere e trasformazioni necessarie allo svolgimento del commercio autorizzato.

L'inottemperanza dell'ordine entro il termine stabilito importa la decadenza della concessione.

ART. 23

I concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano costantemente puliti e sgomberi da rifiuti, che dovranno essere raccolti in appositi recipienti.

I posteggi stessi, alla chiusura del mercato, devono essere lasciati nel massimo ordine.

ART. 24

Nessun veicolo per trasporto di persone o merci può essere introdotto nel mercato.

Le derrate alimentari e gli altri generi dovranno essere scaricati all'esterno del mercato.

I cani non potranno essere introdotti nel recinto dei mercati, anche se muniti di museruola e tenuti a guinzaglio.

ART. 25

Le concessioni di posteggio cessano:

- a) per scadenza;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza
- d) per fallimento;
- e) per morte del concessionario durante il corso della concessione, quando eredi del concessionario stesso siano persone diverse dal coniuge o parente o affine entro il secondo grado;
- l) per scioglimento della Società od Ente concessionario o trasformazione non assentita dalla Giunta Municipale;
- g) per revoca della concessione.

ART. 26

La revoca della concessione può essere disposta dalla Giunta Municipale:

- a) per esigenze di pubblico servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
- b) per mancata attivazione del posteggio entro dieci giorni dalla consegna e per inattività per oltre otto giorni, salvo casi di comprovata forza maggiore;
- c) per mancato pagamento del canone di concessione;
- d) per sopraggiunta deficienza di uno dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10;
- e) per insolvenza del concessionario;
- f) per ragioni di carattere disciplinare.

La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune.

ART. 27

Senza pregiudizio di ogni altra azione penale, civile o amministrativa, i concessionari che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento, agli ordini dell'Autorità Comunale ed alle norme di legge e regolamento che disciplinano il commercio esercitato, sono passibili di sanzioni disciplinari.

Le pene saranno graduate secondo la natura e gravità dell'infrazione e della recidività, come segue:

- a) richiamo scritto del Dirigente dei Mercati comunali coperti;

- b) diffida dell'Assessore al Settore Autorizzazioni commerciali;
- c) versamento di penale in misura da determinarsi dal Sindaco;
- d) inibizione di vendita di determinati generi per un periodo da un giorno a tre mesi;
- e) sospensione dell'esercizio del posteggio da uno a trenta giorni;
- f) revoca della concessione.

Le sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) saranno adottate dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 6.

ART. 28

L'inottemperanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 12,00 a 120,00 euro per la violazione degli articoli 14, 15 e 24 comma 3° (introduzione di cani nel recinto dei mercati anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola);
- da 25,00 a 250,00 euro per la violazione degli articoli 12 comma 1° (mancato pagamento dei canoni di concessione entro i primi cinque giorni di ogni trimestre), 16, 19, 20, 21 comma 1° (mancata collocazione dei generi in listino nella parte centrale dei banchi in esposizione), comma 2° (mancata riduzione dei prezzi di vendita) e comma 3° (mancata esibizione al personale comunale dei documenti di acquisto delle merci poste in vendita), 23 e 24 comma 1° (introduzione all'interno del mercato di veicoli),

- da 51,00 a 510,00 euro per la violazione all'art.22;
- da 77,00 a 770,00 euro per la violazione degli articoli 7, comma 2° (vendita di derrate e generi non specificati nell'atto di concessione), 11 e 21 comma 1°(inosservanza dei prezzi massimi di vendita stabiliti nelle ordinanze sindacali e mancanza dei prodotti indicati nelle ordinanze nelle qualità e marche indicate).

Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

NORMA TRANSITORIA:

In deroga a quanto stabilito dagli artt.9 e 25, lett e), le persone gli enti, che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari di più di due posteggi, hanno facoltà, di continuare nelle relative concessioni fino alla

loro cessazione per uno dei casi previsti alle lettere a), b), c), d), f) e g) del predetto art. 25.

In caso di subingresso per causa di morte o per atto tra vivi a persone già concessionarie di posteggi in numero superiore a due, il rinnovo delle relative concessioni a favore degli aventi causa verrà effettuato nel rispetto delle norme dell'art. 9.